

ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA

Schema di Contratto

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE PRESSO L'EDIFICIO DI VIALE RENDINA 24-26-28, L'AQUILA.

CIG. B2161B33F9

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE PRESSO L’EDIFICIO DI VIALE RENDINA 24-26-28, L’AQUILA.

CIG. B2161B33F9

PREMESSO CHE

- Con Decreto del Direttore generale n. xx/2024, protocollo n. ____ del __/__/2024, è stato aggiudicato l'affidamento in concessione del servizio bar presso la sede di Viale Rendina nn. 24-26-28, L'Aquila, del GSSI, da destinarsi agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo e al personale afferente alla struttura, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il valore della Concessione è pari a € 328.500,00 oltre IVA;
- è stata creata una gara sulla piattaforma U-Buy, n. G00627;
- l'Affidatario è obbligato a fornire la prestazione alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto, nella Documentazione di gara e nell'Offerta tecnica ed economica;
- l'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'Affidatario ha presentato valida documentazione amministrativa ai fini della stipula del presente Contratto;
- le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'appalto in oggetto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

Il GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, di seguito innanzi chiamato GSSI, (C.F. e P.I. 01984560662), con sede in L'Aquila, Viale Francesco Crispi, 7, Tel. 0862/4280.429-428-449, PEC: protocollo@pec.gssi.it, rappresentata dal Dott. MARIO PICASSO, nella qualità di Direttore Generale, nato a Genova il 13/03/1964, C.F. PCSMRA64C13D969Q, per sé e in nome e per conto del Gran Sasso Science Institute;

E

_____ (Impresa, RTI, Consorzio), con sede legale in _____
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n.
_____, P.IVA _____, in persona di
_____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____ nella sua qualità di _____,
_____ (di seguito nominato, per brevità, anche "Affidatario");

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Offerta tecnica, l'offerta Economica, il Disciplinare di Gara, il Capitolato amministrativo e il Capitolato tecnico.

Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata:
 - a) dal presente Contratto e dagli allegati allo stesso;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente ai sensi dell'art. 1339 c.c.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e l'insieme dei documenti di gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Affidatario ed accettate dal Committente.
4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 3 – Oggetto

Il Contratto ha per oggetto la concessione del servizio bar presso la sede di Viale Rendina nn. 24-26-28, L'Aquila, del GSSI, da destinarsi agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo e al personale afferente alla struttura.

Articolo 4 – Durata e opzioni

1. Il presente Contratto stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 decorre a far data dalla consegna dei locali, per la durata di mesi 36.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione ai

sensi dell'art. 18, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo massimo di 2 anni.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della concessione

1. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato amministrativo e tecnico, nell'Offerta tecnica ed economica presentata in gara, pena la risoluzione del Contratto medesimo e fermo il diritto al risarcimento del danno.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle medesime.
3. L'Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, per i quali l'Affidatario non potrà avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene ogni relativa alea.
4. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.
5. L'Affidatario terrà sollevato ed indenne il Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
6. L'Affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.
7. L'Affidatario si impegna altresì ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Committente e a terzi in occasione dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro

sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L'affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civile, a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 7 – Canone

1. Il canone di concessione viene determinato nella misura di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per ogni annualità contrattuale. Il canone annuale di concessione deve essere pagato a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN IT26H0538703601000002512612 a seguito di emissione della fattura da parte del GSSI.
2. In caso di mancato pagamento del canone il concedente potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 C.C. ("Risolubilità del contratto per inadempimento") senza bisogno di diffida o di costituzione in mora; la concessione decadrà di diritto e scatterà l'obbligo di sgombero dei locali in uso.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 8 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. L'Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L'Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila.

7. L'Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 9 - Trasparenza

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civile per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 10 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel Capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, all'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Affidatario non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 122 del D.

Lgs. n. 36/2023.

3. L'affidatario, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che saranno impartite dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 11 – Penali

1. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, qualora l'Affidatario non ottemperi nei tempi e nei modi indicati dal Committente secondo la previsione di cui al precedente articolo 10 e salvo la facoltà di risoluzione del contratto, il GSSI applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo:
 - per mancato rispetto delle grammature previste, verificato su 5 pesate della stessa preparazione o sulla quantità consegnata per i pasti, € 250,00;
 - per derrate non conformi alle disposizioni previste nel Capitolato tecnico, € 250,00;
 - per ogni carenza riscontrata di posateria, tovagliette e tovaglioli, vassoi, bicchieri € 100,00;
 - per ogni contestazione rispetto a malori o malesseri dovuti a tossinfezioni di origine alimentare verificatasi, € 1.000,00;
 - per ogni contestazione relativa al rispetto delle norme sanitarie e di igiene, € 250,00;
 - per accertate assenze del personale dichiarato presente al servizio, € 250,00;
 - per accessi agli ambienti di preparazione, in orari di preparazione e/o al di fuori degli stessi, di terzi non dipendenti dell'aggiudicatario o non espressamente incaricati di ispezioni dalla Stazione appaltante, €250,00;
 - per corpi estranei (senza alcun carattere di tossicità o inquinamento) rinvenuti nelle preparazioni, € 250,00;
 - per ogni certificato di verifica microbiologica non conforme rispetto a quanto previsto dalle Specifiche igieniche degli alimenti nel caso in cui siano riscontrati microrganismi non patogeni, € 250,00;
 - per ogni prodotto scaduto o che abbia superato il termine indicato "da consumarsi preferibilmente entro il" rinvenuto in magazzino e nei frigoriferi, € 500,00;
 - per ogni derrata rinvenuta che risulti essere sofisticata, contraffatta, o risulti essere un surrogato o contenga additivi non ammessi, € 800,00;
 - per ogni derrata rinvenuta che contenga OGM in quantità tale da escludere la derrata dalla classificazione "Alimento privo di OGM", € 800,00;
 - per la mancata manutenzione/funzionalità delle attrezzature, con conseguenze sull'offerta proposta o sulla qualità della stessa e/o sulla qualità, € 250,00 per ogni contestazione, salvo la dimostrata immediata operazione di riparazione/sostituzione;

- per la mancata ed insufficiente manutenzione dei beni consegnato (arredi e vani) dopo espressa e reiterata formale segnalazione da parte del DEC e/o dell'ufficio competente al controllo, € 250,00;
- per ogni giorno di interruzione anche parziale del servizio bar non preventivamente comunicata all'Amministrazione e non imputabile a cause di forza maggiore, € 500,00;
- per ogni ulteriore irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, non ricompresa nelle casistiche sopra elencate, € 250,00.

Dal secondo giorno di mancata esecuzione non adeguatamente motivata, si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso del contratto da parte della Stazione appaltante, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno previamente contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP entro il termine di quindici giorni dalla contestazione. Qualora il Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. In relazione al rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Capitolato o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Affidatario.
5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente può, a suo insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l'Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
6. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Affidatario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 12 – Risoluzione

1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la risoluzione del contratto è disposta per qualunque comportamento dell'Affidatario che, a giudizio del direttore dell'esecuzione e del responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato. Il Committente contesta l'addebito all'Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all'art. 122, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La risoluzione opera altresì di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente;
 - b. mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente, in caso di proroga del Contratto;
 - c. applicazione di penali in misura superiore al 10%, di cui all'art. 11 del presente Contratto;
 - d. violazione del divieto di cessione del contratto;
 - e. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
 - f. in caso di cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero in caso di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
 - g. in caso di subappalto senza autorizzazione;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione è consentito al Committente di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura per il valore residuo secondo la normativa vigente.

Articolo 13 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Affidatario nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. Il Committente potrà altresì recedere per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
 - a. qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;

- b. qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. nell'ipotesi in cui, per motivi non dipendenti dal Committente, la fornitura dovesse essere interrotta.
4. Il Committente recederà dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha prestato garanzia definitiva di € _____ a mezzo polizza n. _____, rilasciata da _____ con sede _____, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili all'Affidatario la garanzia definitiva viene escussa dal Committente.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso, e pertanto sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dal Committente verso l'affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il contratto si intende risolto.

Art. 16 - Responsabilità

1. L'Affidatario solleva il Committente da ogni responsabilità, anche di tipo risarcitorio, che possa derivare, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o di terzi, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 17 – Documentazione antimafia

1. L'Affidatario dovrà tempestivamente comunicare al Committente le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.

Articolo 18 – Direzione e controllo

1. Il DEC, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
2. Il DEC accerta la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 19 - Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Affidatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni confidenziali dell'altra Parte al termine del Contratto.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il D. Lgs. 196/2003.
2. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
3. Il Committente tratta i dati forniti dall'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
5. L'Affidatario prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dal Committente anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l'Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali, nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli ulteriori obblighi ivi previsti. L'Affidatario si impegna, pertanto, ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal Committente. L'Affidatario prende atto che il Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali applicate.

7. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 29 Codice privacy e dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice privacy e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
8. Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi del Regolamento UE, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde integralmente del danno agli interessati. In tal caso, il Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei dati personali.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge.

Articolo 22 - Conflitto di interessi

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, l'Affidatario dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività l'eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in conflitto di interesse.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

L'Aquila, lì ____

Il Committente

L'Affidatario